

**173.110.4**

**Ordinanza  
sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili  
e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia  
in relazione al coronavirus (COVID-19)**

del 20 marzo 2020 (Stato 21 marzo 2020)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale<sup>1</sup>,

*ordina:*

**Art. 1**            Sospensione dei termini

<sup>1</sup> Se il diritto procedurale federale o cantonale applicabile prevede la sospensione dei termini stabiliti dalla legge, da un'autorità o da un giudice durante i giorni che precedono e seguono la Pasqua, la sospensione inizia dall'entrata in vigore della presente ordinanza e dura fino al 19 aprile 2020 incluso.

<sup>2</sup> Gli effetti della sospensione sono disciplinati dal diritto procedurale applicabile.

<sup>3</sup> La sospensione vale anche per i termini stabiliti da un'autorità o da un giudice con una data di scadenza determinata tra l'entrata in vigore della presente ordinanza e il 19 aprile 2020.

**Art. 2**            Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 21 marzo 2020 alle ore 00.00 e vale fino al 19 aprile 2020.

